

## ***Codice etico per le Consulenti Babywearing Italia™***

Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per i Consulenti iscritti all'Albo Babywearing Italia™. I consulenti sono tenuti alla loro osservanza. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

Il consulente utilizza le sue conoscenze per promuovere il benessere dell'individuo, del gruppo e della comunità. E' consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri.

Nell'esercizio della professione, rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Il Consulente Babywearing Italia™ è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici e l'addestramento per i quali ha acquisito adeguata competenza e non suscita, nelle attese del cliente aspettative infondate.

Il Consulente Babywearing Italia™ accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

Utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.

E' strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale.

Pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al tariffario vigente approvato dalla Babywearing Italia™.

Nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all'individuo, al gruppo, all'istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse.

I rapporti fra colleghi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Il consulente appoggia e sostiene i colleghi.

Si impegna a contribuire allo sviluppo del babywearing e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.

Si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.

Accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista.

Presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.

Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, il consulente non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le altre specializzazioni professionali, secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conforme ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell'immagine della professione di consulente.

La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.

Riconosce la centralità della coppia, del neonato, del bambino, della famiglia e della collettività ed attua interventi adeguati ai bisogni nell'esercizio delle funzioni di sua competenza per la promozione del benessere individuale e collettivo.

Il consulente Babywearing Italia™ si impegna a rispettare il contenuto del presente.

Il potere disciplinare nei confronti degli Associati spetta al Consiglio Direttivo.



Presunte violazioni potranno essere sottoposte all'attenzione del Consiglio Direttivo che, dopo aver preliminarmente valutato la consistenza degli addebiti e garantita all'associato la possibilità di giustificare i comportamenti contestatigli, potrà disporre eventualmente il richiamo, la sospensione o l'espulsione dall'albo Babywearing Italia™.

**Castel Gandolfo 28.01.2015**

3

***Babywearing italia A.P.S.  
Viale Bruno Buozzi, 24 Castel Gandolfo (ROMA)  
C.F. 90077450584  
Ilaria Cinefra 3384152291  
Chiara De Caroli 3467572290  
[info@babywearingitalia.it](mailto:info@babywearingitalia.it)  
[www.babywearingitalia.it](http://www.babywearingitalia.it)***